

Maternità e gravidanza nuovi diritti con la legge di bilancio 2017: arriva il legittimo impedimento

Con la Legge 27 dicembre 2017 la tutela della maternità di arricchisce.

Prima della novella le norme vigenti non prevedevano una disciplina che tutelasse l'avvocata nell'esercizio normale della sua attività professionale in caso di gravidanza e maternità.

La sola tutela prevista (tutt'ora vigente) riguardava la possibilità di usufruire del congedo di maternità, il quale consente di ricevere una indennità erogata dalla cassa forense (e pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel secondo anno anteriore al verificarsi dell'evento, tale indennità, nel minimo, non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto - pari ad € 4.958,70 lordi per il 2017 – e, nel massimo, non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui sopra - € 24.793,50 lordi per il 2017 -).

Con la Legge di Bilancio 2017 gravidanza e maternità potranno essere considerate come un "legittimo impedimento" a comparire nei procedimenti, sia nella cause civile che in quelle penale, seppure con alcune differenze.

In **ambito civilistico** le gravidanze delle avvocate vanno ad incidere sui calendari delle udienze con l'unica eccezione di quelle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente.

L' art. 1, comma 465 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 stabilisce che: *“Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonche' di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non puo' derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione”*.

In **ambito penale** viene ritenuto legittimo impedimento esclusivamente lo stato di gravidanza ed in particolare il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi. Il comma 466, lo stesso articolo prevede infatti che che: *“All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso”*.